



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 20 del 02/04/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 2021, n. 44 PUBBLICATO SULLA G.U. n.79 del 1 APRILE 2021;

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n.17;

TENUTO CONTO del contenuto dell'Ordinanza del Ministro della salute del 19 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 20 marzo 2021 adottata ai sensi dell'art.1 commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, secondo cui alla regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona arancione” come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'art.2 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19;

TENUTO CONTO del Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44 pubblicato sulla G.U. n.79 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

RITENUTO dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35;

VISTE le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021 n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione da COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Per le motivazioni espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 2 Marzo 2021,

ORDINA

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, **fino al 30 aprile 2021 anche nel territorio comunale trovano applicazione le misure stabilite per la "zona arancione"**;

Le misure anti contagio contenute nell'Ordinanza sindacale n. 16 del 22/03/2021 (che si allega alla presente costituendone parte integrante) sono efficaci fino al 30 aprile 2021;

Tuttavia, conformemente al disposto di cui all'art.1 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44 in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono possibili determinazioni in deroga alle misure stabilite per la zona arancione;

Esclusivamente nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 trovano applicazione le misure di contenimento del contagio di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 che si applicano in Zona Rossa; in particolare:

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tra le comprovate necessità rientra l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, nonché gli acquisti presso edicole, tabaccai, rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;

Non rientra tra le comprovate necessità lo spostamento, individuale, familiare o in compagnia, per recarsi su aree pubbliche urbane o extraurbane, anche se nell'ambito del territorio comunale (quali ad esempio litorali, spiagge, pinete, etc.), ovvero su aree private aperte ad uso pubblico, per trascorrere la giornata, o parte di essa. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque sempre attenendosi alla limitazione della prossimità rispetto alla propria abitazione.

È consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 05,00 e le 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi;

È possibile raggiungere le seconde case, anche se ubicate in un altro comune (solo a coloro che possano comprovare di avere titolo per recarsi nel suddetto immobile); la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unitamente tale nucleo;

Coloro che si spostano a bordo di veicoli privati dovranno osservare le stesse prescrizioni previste per il trasporto non di linea, ovvero la presenza del solo conducente nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

A bordo di motoveicoli potrà viaggiare il solo conducente, fatta eccezione per un eventuale passeggero convivente (qualora il codice della strada consenta il trasporto di un passeggero);

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno di un metro da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; l'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nell'ambito del territorio comunale, dalle 5.00 alle 22.00, (le attività svolte nei centri sportivi all'aperto sono sospese);

Si conferma la possibilità di partecipare alle cerimonie religiose, con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (Lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse); pertanto devono restare chiusi saloni di parrucchieri e barbieri, centri estetici e locali per tatuaggi.

La presente ordinanza assume efficacia da sabato 3 aprile 2021 fino a venerdì 30 aprile 2021 unitamente alle misure di cui all'ordinanza sindacale n.16 del 22 marzo 2021 (che si allega alla presente costituendone parte integrante), salvo eventuali differenti determinazioni in deroga; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al D.L. 1 aprile 2021 n.44 e le misure di cui al DPCM 2 aprile 2021;

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'albo pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune di Sassari.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari; protocollo.prefs@pec.interno.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), tss29374@pec.carabinieri.it;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica; serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari: cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it;
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P.
- Settore Ambiente

Sassari, 2 aprile 2021

IL SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

